



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario (Relatore)
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 3 giugno 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Sindaco del comune di Villanterio;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, ad oggetto: *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*, in particolare l’articolo 2;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, così come successivamente modificata;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Villanterio tramite il Portale Centrale Pareri in data 13 maggio 2026 ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 6186 in pari data;

VISTA l’ordinanza n. 191/2026 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull’istanza sopra citata.

UDITO il relatore, Primo Ref. Marco Ferraro.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Villanterio formula una articolata richiesta di parere che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è chiamata a rendere nell’esercizio della funzione consultiva oggi regolata sia dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che dall’art. 2 della recente legge n. 1/2026, il quale, tra le altre novità, precisa che “è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi” e, al comma 2, che “i pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta”.

L’Ente premette che nel 1966 è stato realizzato un immobile di proprietà comunale destinato alla locale Stazione dei Carabinieri e concesso, fin da subito, in locazione alla Prefettura di Pavia. Tale immobile necessita di importanti lavori di manutenzione finalizzati: all’adeguamento impiantistico ed igienico-sanitario dell’alloggio del comandante; all’adeguamento sismico al fine di raggiungere il coefficiente 1,00 di indice di resistenza; all’adeguamento della porzione dedicata ad uffici e camerate; all’efficientamento energetico. A seguito di numerose interlocuzioni intervenute tra l’Amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri è emersa la necessità di procedere ad avviare tali attività manutentive, con oneri a carico del Comune, stante

la situazione di forte degrado dell'immobile. L'immobile in questione risulta essere inserito nell'elenco degli immobili da ristrutturare di cui al Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 settembre 2022. La somma complessiva dell'intervento è stata quantificata in euro 990.00,00 e qualificata quale spesa d'investimento indifferibile finalizzata al riordino di un immobile di proprietà comunale, in assenza della quale l'immobile subirebbe un deterioramento tale da comprometterne la funzionalità. Viene precisato, inoltre, che il servizio erogato dalla Stazione dell'Arma dei carabinieri riguarda anche i seguenti comuni: Vistarino, Maghero, Torre D'Arese, Copiano e Gerenzano, con un bacino d'utenza pari a circa 15.000 abitanti.

Posto tutto ciò, il Sindaco manifesta l'intenzione di dare avvio ai lavori, sia per una corretta conservazione del patrimonio comunale, sia perché non vorrebbe privarsi del presidio dell'Arma dei Carabinieri, in ragione della sua fondamentale funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata.

I quesiti formulati sono sostanzialmente due.

Con il primo quesito il Sindaco chiede se sia possibile utilizzare risorse comunali per finanziarie l'intervento in questione a fronte di deliberazioni contrastanti rese sul punto da alcune Sezioni regionali di controllo; in particolare, vengono richiamate la deliberazione della Sezione regionale di controllo Basilicata n. 1/2026, la quale avrebbe risolto negativamente il quesito posto e la deliberazione della Sezione regionale di controllo Molise n. 34/2026 che, al contrario, avrebbe fornito una risposta positiva. Viene pure richiamata la deliberazione n. 171/2024 adottata da questa Sezione regionale di controllo.

Con il secondo quesito viene chiesto se sia possibile concludere accordi - ex articolo 15 della legge n. 241/90 - con i comuni limitrofi sopra indicati (e che beneficiano del servizio reso dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri) al fine di ripartire fra tutti gli enti interessati l'importante spesa di adeguamento dell'immobile in questione.

Per completezza, ed anche al fine di una migliore rappresentazione del fatto, si precisa che in data 28 maggio 2026, prot. 3843, sono stati acquisiti il decreto interministeriale del 16 settembre 2022 ed il verbale di conciliazione amministrativa del 12 novembre 2025, inerente alla determinazione del canone di locazione dovuto per l'uso del suddetto immobile dal Ministero dell'Interno per il periodo 22 giugno 2025 - 21 dicembre 2025, essendo il contratto di locazione scaduto in data 21 giugno 2016.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare deve essere osservato quanto segue.

Questa Sezione ha già ritenuto e ampiamente argomentato la scelta di attribuire - con lo specifico e dichiarato intento di avere un governo unitario e omogeneo della funzione consultiva - un'ampia e generale portata alla previsione del citato art. 2 della legge 1/2026, anche in considerazione della clausola di esclusione della responsabilità, del termine perentorio assegnato per rispondere ai quesiti, nonché degli effetti del silenzio della Corte, così come di quelli che in via di fatto potrebbero comunque discendere in un eventuale giudizio di responsabilità da una denegata risposta per dichiarazione di inammissibilità oggettiva, e, per sintesi di trattazione, richiama i propri precedenti (delibere nn. 75, 84, 102, 114/2026/PAR cui si fa integrale riferimento) alla luce dei quali procede ad esaminare la specifica richiesta.

Per quel che qui specificatamente interessa merita solo di essere precisato che con la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno fatto propria detta interpretazione e - pur escludendo, allo stato, l'estensione della funzione consultiva a tutte *"le questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete"* - hanno affermato che l'esimente (lì definita *fictio iuris*) *"rileva, esclusivamente, per l'amministrazione che ha formulato la richiesta di parere non potendo assegnarsi all'interpretazione, formatasi in via implicita, una portata generale"*, comunque idonea a fornire indirizzo ed orientamento giurisprudenziale in base al principio di diritto enunciato.

Ad avviso di questa Sezione, quindi, dallo stretto collegamento tra la soluzione prospettata e l'esonero di responsabilità deriva che l'oggetto dell'esame della

“nuova” funzione consultiva debba necessariamente essere una fattispecie tratta dal caso concreto da cui origina, poiché, altrimenti, in assenza di un “fatto”, non si giustificherebbe neppure l’effetto sostanziale di una esimente specifica.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sui requisiti di ammissibilità della richiesta di parere sopra emarginata, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti posti alla materia della contabilità pubblica.

Quanto al primo profilo la richiesta è soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco di Villanterio, legale rappresentante del Comune ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL.

Quanto alla ammissibilità oggettiva, i quesiti attengono senz’altro alla materia della contabilità pubblica in quanto comprendente l’insieme dei principi e delle norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali, inclusiva della disciplina dei bilanci, dell’acquisizione delle entrate, dell’organizzazione finanziaria-contabile, della gestione della spesa, di quella del personale e di quella del patrimonio mobiliare e immobiliare. Rispetto al caso di specie occorre, tuttavia, considerare quanto segue.

In primo luogo, vale quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG in base alla quale *“la competenza in materia di accasermamento per l’assolvimento da parte dell’Arma dei Carabinieri dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza spetta al Ministero dell’Interno. È anche da considerare che la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza risulta, in forza di quanto disposto dall’art. 117, comma 2 lett. h) della Costituzione, chiaramente intestata, in via esclusiva, allo Stato e che, quindi, i relativi oneri finanziari ricadono direttamente sul bilancio statale e specificatamente sullo stato di previsione della spesa del predetto Ministero. Tuttavia, deve considerarsi che il testo novellato dell’art. 118 della Costituzione prevede che la legge statale possa disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Inoltre, l’art. 14 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede la possibilità che la legge*

affidi ai Comuni eventuali ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, assicurando, al contempo, le risorse necessarie e regolando i relativi rapporti finanziari”.

Secondariamente, occorre prendere atto che l'onere dell'intervento finanziario di adeguamento dell'immobile ricadrebbe, ad ogni buon conto, su un bene di proprietà del Comune per il quale viene percepita un'indennità annua di occupazione extracontrattuale tutt'ora ridotta del 15%, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, perché il contratto di locazione scaduto il 21 giugno 2016 non è mai stato rinnovato alle ordinarie condizioni di legge e di canone.

Precisato quanto sopra, occorre prendere, altresì, atto che l'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*), dispone testualmente che *“per assicurare la funzionalità dell'Arma dei carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione, in un arco temporale ultradecennale, di interventi per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per l'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:*

a) le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi di cui alla lettera e) sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditori alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

e) l'elenco di interventi, predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi;

f) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati, tra cui quelli già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato".

Il comma sopra citato, pertanto, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per la realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti, anche in locazione per le quali può prevedersene anche l'acquisto. Nello specifico si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 700 milioni in 15 anni. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di un programma ultradecennale per la costruzione di

nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. In relazione alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo le successive lettere da a) ad f) prevedono che le opere contemplate nel programma sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 352-355 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (lettera a); si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III (articoli da 44 a 46) e IV (articoli da 47 a 56 - *quater*) della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 (lettera b). Il titolo III del richiamato decreto-legge reca disposizioni concernenti la procedura speciale per alcuni progetti PNRR, mentre il titolo IV reca disposizioni in materia di contratti pubblici. In particolare, l'articolo 44, prevede talune semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. Vengono inoltre assicurati, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti; la funzione di stazione appaltante è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (lettera c); l'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse (lettere d) ed e).

Al riguardo si prevede che il programma:

1. venga predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare.

2. sia approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame;

3. sia comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma.

Per quanto concerne le priorità/ preferenze di intervento si prevede che gli interventi del programma vengano realizzati ricorrendo preferibilmente:

1. a stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime.
2. alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso il loro abbattimento e la successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso;
3. all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali;
4. all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri in regime di locazione con conseguente adeguamento;
5. ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato (lettera f).

In data 14 settembre 2022 è stato adottato il decreto interministeriale del 14 settembre 2022 - v. lettera e) del sopra citato comma 475 - a mezzo del quale è stato approvato l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 *“predisposto sulla base delle proposte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - note del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 23 giugno 2022 e del 1° settembre 2022, n. 97/4-48-1-2021 -. Gli interventi di cui all'allegato sono individuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto necessari per soddisfare il fabbisogno infrastrutturale complessivo nell'intero territorio nazionale dell'Arma, nei settori denominati Annesso 1, Annesso 2,*

Annexo 3, Annexo 4, Annexo 5, e Annexo 6, Annexo 7 e Annexo 8.” L'allegato risulta suddiviso in otto elenchi così denominati:

- **Annexo 1. Nuova Sede-Costruzione ex novo:** elenco delle 164 nuove costruzioni da realizzare su terreni già individuati e per i quali è stata già acquisita la disponibilità dei Comuni/altri enti alla cessione;
- **Annexo 2. Nuova Sede-Adattamento Edificio Esistente:** elenco degli 81 interventi finalizzati a dotare i reparti di una nuova sede, adattando immobili già esistenti (es. ex scuole, caserme dismesse da altre F.A., etc.), per i quali è stata già acquisita la disponibilità alla cessione da parte dei Comuni/altri enti;
- **Annexo 3. Ristrutturazione dell'attuale sede:** elenco di 239 caserme dell'Arma da ristrutturare;
- **Annexo 4. Accorpamento CC/CC FOR:** elenco delle 18 iniziative finalizzate all'accorpamento tra reparti CC e CC/FOR, non inserite in altre macro-aree;
- **Annexo 5. Acquisto attuale sede da privato:** elenco di 159 caserme dell'Arma di possibile acquisto;
- **Annexo 6. Plessi alloggiativi:** elenco di 38 iniziative volte alla realizzazione di plessi alloggiativi, sia mediante nuove realizzazioni che rifunzionalizzando immobili già esistenti, anche confiscati alla criminalità organizzata;
- **Annexo 7. Acquisto altri immobili da privato:** elenco di 21 immobili di possibile acquisto per le esigenze dell'Arma;
- **Annexo 8. Strutture addestrative:** elenco di 15 iniziative da realizzare su strutture addestrative dell'Arma.

L'articolo 2, poi, precisa al comma 1 che *“il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, quale amministrazione destinataria delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, approva, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare, desumendoli dall'elenco di cui all'allegato 1, nei limiti delle risorse stanziare sul predetto fondo”,* gli interventi del programma di cui al comma 1, devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP), così come previsto dall'articolo

11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e *“l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie delle singole annualità dovrà essere pari alla quota di stanziamento di cui all’articolo 5 del presente decreto, in relazione alle indicazioni contenute nel citato articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”* Sulla base, poi, di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 *“la funzione di stazione appaltante è svolta dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche, dall’Agenzia del demanio o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplineranno anche i relativi adempimenti contabili, tra cui i pagamenti che saranno effettuati dall’Arma dei Carabinieri direttamente alle ditte appaltatrici dei lavori e delle forniture.”* Per quanto concerne, infine, l’esecuzione dei lavori, il comma 2 dell’articolo 4 dispone che *“il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri individua la stazione appaltante, ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, tramite accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990, dando priorità alle articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dalla mobilità sostenibili”*.

Sulla base di quanto acquisito dal Comune in data 28 maggio 2025, l’intervento riguardante la locale Stazione dei Carabinieri, oggetto della presente richiesta di parere, risulta inserito nell’allegato approvato con il decreto interministeriale del 14 settembre 2022, all’Annesso 3 *“Ristrutturazione dell’attuale sede”*, motivo per cui non appaiono chiare le ragioni per le quali si ritenga di effettuare l’intervento di adeguamento dell’immobile con risorse comunali quando lo stesso risulta essere finanziato da risorse statali e, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1 ed articolo 5, comma 1, del sopra citato decreto, l’intervento troverà concreta copertura finanziaria con l’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici nei limiti delle risorse stanziare sul predetto fondo. Se, del resto, è vero che il programma copre un arco temporale quindicinale, fino al 2036, è altrettanto vero che l’ordine di priorità o di cadenzamento degli interventi è strettamente connesso con le esigenze rappresentate dall’Arma dei Carabinieri, né ci sono o sono state rappresentate ragioni per ritenere che lo stesso sia stato stralciato dall’elenco allegato al decreto

interministeriale ovvero sussistano altre ragioni per ritenerlo non finanziabile dallo Stato.

In definitiva, rammentando – anche ai fini e per gli effetti esimenti (qui evidentemente non applicabili) di cui all'art. 2 della citata legge 1/2026 - che incombe sull'Amministrazione la corretta e completa rappresentazione dei fatti esposti e la coerenza degli stessi con i quesiti formulati, la Sezione ritiene che, allo stato degli atti, l'Ente istante debba, nell'ambito della propria autonomia, prioritariamente verificare l'attuabilità dell'intervento in base alla normativa appena citata. E ciò ben prima di valutare e di determinarsi nel dar corso ad un'iniziativa estremamente dispendiosa a carico delle risorse comunali e particolarmente incidente sugli equilibri di bilancio.

A tal proposito, nel rappresentare che, questa Sezione con delibera n. 438 del 18.12.2025 ha deliberato in sede di controllo preventivo di legittimità su una iniziativa assunta in base alla medesima disciplina di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella specie rientrante nel cd. annesso n. 5 "Acquisto attuale sede", nonché nel piano triennale degli investimenti 2024-2026, adottato con decreto n. 1646 R.U.A. del 19.12.2023 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, si ritiene che prima dell'assunzione di ogni, pur autonoma, iniziativa l'Ente debba utilmente interloquire con il Comando della Legione Carabinieri "Lombardia" - Servizio Amministrativo, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma con riguardo all'immobile di proprietà oggetto del presente parere e, in ogni caso, convenire il ripristino del rapporto negoziale di locazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – in riscontro all'istanza di parere formulata dal Sindaco del comune di Villanterio si pronuncia come segue:

“L'ente locale proprietario di un immobile in locazione a Caserma dell'Arma dei Carabinieri è tenuto, nell'ambito della propria autonomia, prioritariamente a verificare l'attuabilità dei necessari interventi di adeguamento/sistemazione straordinaria in base al programma di finanziamento con risorse statali stabilito dalla normativa di legge specificatamente dedicata. E

ciò ben prima di valutare e di determinarsi nel dar corso ad un'iniziativa a carico delle risorse comunali incidente sugli equilibri di bilancio".

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 giugno 2026.

il Relatore
(Marco Ferraro)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
10 giugno 2026
per il Funzionario preposto
(Francesca Perreca)